



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 25 /2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA** la nota in data 12.03.2019 con la quale l'impresa Elmar S.r.l. con sede a Venezia (VE) in Via F.lli Bandiera 96, ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione per l'effettuazione di rilievi batimetrici con ecoscandaglio presso il Villaggio del Pescatore;
- VISTO** il "regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone" approvato con propria ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo in cui verrà svolta l'attività in parola è interessato da traffico mercantile, da pesca e da diporto;
- RITENUTO** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona interessata dall'attività di cui trattasi per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTA** la convenzione internazionale "Colreg 1972" (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che il giorno 14 Marzo pp.vv., e comunque fino al termine dei lavori, l'impresa Elmar eseguirà dei rilievi idrografici, tramite ecoscandaglio, nelle acque antistanti il Villaggio del Pescatore.

Tali attività interesseranno lo specchio acqueo compreso all'interno della poligonale individuata dai seguenti dati georeferenziati sul sistema WGS84, come meglio individuato nella allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

DATUM	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	45°46'49.89" N	13°34'51.61" E
B	45°46'50.25" N	13°34'53.58" E
C	45°46'45.30" N	13°34'57.99" E

D	45°46'49.54" N	13°34'56.14" E
E	45°46'49.72" N	13°34'57.32" E
F	45°46'44.38" N	13°34'59.28" E
G	45°46'43.43" N	13°35'10.67" E
H	45°46'45.70" N	13°35'10.48" E
I	45°46'45.98" N	13°35'12.13" E
L	45°46'41.19" N	13°35'17.26" E
M	45°46'32.38" N	13°35'21.41" E
N	45°46'23.29" N	13°35'36.25" E
O	45°46'21.19" N	13°35'33.99" E
P	45°46'32.91" N	13°35'17.92" E
Q	45°46'41.37" N	13°35'14.37" E
R	45°46'43.26" N	13°34'58.31" E

Per tale attività verrà impiegato il seguente mezzo nautico: imbarcazione "LADY ANNA" di bandiera italiana iscritta al n. 9403 del Registro delle Navi Minori e Galleggianti di Venezia. L'unità ha le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 6,59, larghezza mt. 2,47, T.s.l. 2,07.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Durante l'effettuazione dei rilievi idrografici, nella porzione di specchio acqueo di volta in volta interessato dalle attività, così come individuato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono vietati la navigazione, il transito e la sosta nonché ogni attività di superficie e subacquea direttamente o di riflesso connessa all'uso del mare. Ogni unità deve comunque mantenersi a distanza di sicurezza dal mezzo nautico impiegato nell'esecuzione dei rilievi.

Tale obbligo non si applica alle unità navali e al personale dipendente dell'impresa esecutrice dei rilievi, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni in parola, e alle unità/mezzi delle Forze di Polizia che debbano intervenire per soccorso/emergenza.

ART. 2 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI RILIEVI IDROGRAFICI

L'impresa incaricata dell'esecuzione dei rilievi eseguirà le attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività deve svolgersi esclusivamente in ore diurne, con visibilità buona e condizioni meteomarine favorevoli prendendo conoscenza degli eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nella zona di cui al "rende noto";
2. Poiché le operazioni si svolgeranno anche in zone riservate al transito delle navi, gli stessi potranno essere effettuati soltanto qualora nelle aree interessate non sia previsto il transito o la sosta delle navi e pertanto dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone.
3. Per ogni giornata di lavoro, dovrà essere dato avviso, via radio sul canale VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone e sul canale VHF 14 alla Corporazione Piloti Golfo di Trieste onde ottenere informazioni sul traffico e il nulla osta al transito e alla sosta delle unità impiegate nelle attività; ugualmente dovrà essere data informazione del termine;

4. L'unità impiegata dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale VHF 16, mantenere un adeguato servizio di vedetta per la scoperta di eventuali unità in procinto di attraversare l'area interessata dai rilievi e dovrà rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72) oltre che essere in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza, con le carte di bordo nonché essere in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata. Dovrà inoltre interrompere – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle Forze di Polizia che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
5. È vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività presenti in loco;
6. L' Autorità Marittima dovrà essere immediatamente informata circa il rinvenimento di presunti ordigni bellici ed ogni evento accidentale o imprevisto che si dovesse verificare in occasione dei rilievi.

ART. 3 PUBBLICITA', DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

È fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione e/o degli accosti.

La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Monfalcone all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art.1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 12.03.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE

